

324 del codice di commercio e 554 del codice di procedura civile.

Il presidente del Tribunale ed il pretore, in casi eccezionali, possono esonerare dalla cauzione prescritta dall'articolo 323 del codice di commercio, l'opponente che ne faccia istanza ordinando la citazione del creditore a termini abbreviati. Il provvedimento di esonero può sempre essere revocato nel corso del giudizio di opposizione ed in tal caso il creditore potrà senz'altro procedere oltre negli atti esecutivi ove la cauzione determinata nel decreto di revoca non sia prestata nei due giorni successivi a quello della notifica del decreto.

L'onorevole Salvia propone la soppressione di quest'articolo.

Ha facoltà di svolgere la sua proposta.

SALVIA. Io ho votato di buon grado l'articolo 44 del disegno di legge, poichè ho creduto opportuno, anche in omaggio ai principii che informano le disposizioni del codice di commercio, menzionate dal collega Carnazza, che il Sindacato dei mediatori dovesse essere investito delle funzioni di liquidare le differenze.

Ma non posso veramente annuire al passo che si vuol fare con l'introdurre un nuovo titolo esecutivo, che sarebbe costituito, secondo l'articolo 45, dal certificato delle differenze, formato, in base ai contratti, dal Sindacato dei mediatori.

Questa innovazione urterebbe il nostro sistema processuale esecutivo ed i principii a cui esso si informa; poichè tutti sanno che, senza la potestà di giurisdizione, non si può avere il comando, in cui si sostanzia veramente il titolo esecutivo.

È noto che, allorquando nel 1865 fu discusso se attribuire, oppur no, alle scritture private, riconosciute od autenticate dai notai, l'efficacia esecutiva, la proposta non ebbe seguito, perchè si disse che il titolo esecutivo doveva essere emanazione diretta del pubblico ufficiale.

Su queste basi riposa il diritto procedurale italiano.

Vero è però che nel codice di commercio è stata estesa, con innovazione ardita, e senza precedenti, l'efficacia esecutiva ai titoli cambiari.

Ma il guardasigilli, che è un illustre giuriconsulto, sa perfettamente quali censure furono mosse in proposito al legislatore del 1882, e sa come, anche oggi, l'applicazione di quelle norme suscitò, nella pratica,

non lievi inconvenienti. Ad ogni modo, per la cambiale si è ritenuta giustificata l'eccezione fatta dal legislatore al sistema generale di diritto procedurale, poichè è essa un titolo circolante in commercio, che pone di fronte al debitore un creditore investito di qualità in forza di una negoziazione, cui il cosiddetto rigore cambiario vuole siano concesse speciali garentie anche per la pronta esecuzione.

Ma io mi domando: per quale motivo giuridico si dovrebbe dare ai contratti di borsa, una tutela speciale, diversa cioè da quella fatta a tutti gli altri contratti commerciali? O perchè tutti gli altri titoli circolanti in commercio come, per esempio, una polizza di carico o una lettera di vettura, o anche gli altri titoli dimostrativi di un diritto, come una fattura accettata, non dovrebbero avere l'efficacia esecutoria? perchè per questi titoli deve valere il concetto fondamentale del nostro diritto processuale che *ab executione non est inchoandum* e, viceversa, quando si tratta di contratti di borsa, si dovrebbe poter procedere a base di un certificato del Sindacato dei mediatori, emesso su contratti che hanno la natura di mere scritture private?

Nessun principio, nessun criterio giuridico informa questa norma; poichè effettivamente, la celerità nella esecuzione è un vantaggio, che, se compatibile coi riguardi dovuti alla condizione del debitore, dovrebbe essere estesa a tutti i contratti mercantili.

Ma io credo che questa disposizione del disegno di legge costituisca un passo per niente giustificato; e ciò desumo anche dal fatto che nessun'altra legislazione ha una norma così rigorosa quale è quella che noi adottiamo con la presente legge.

Anche negli Stati nei quali, per sviluppo di rapporti, le contrattazioni di borsa sono a mille doppi più importanti e più numerose che non nelle nostre borse, anche in quegli Stati, dico, non vi ha esempio di efficacia esecutiva attribuita, puramente e semplicemente, ai certificati constatanti le differenze a carico di uno dei contraenti. Dico di più: Nel sistema generale esecutivo altre legislazioni hanno isveltito il passo; ma nessuna giunge a dare ad un atto privato la forza del titolo esecutivo.

Abbiamo un procedimento spiccio nella legislazione germanica — quello cosiddetto d'intimazione — ma in esso interviene sempre il giudice; abbiamo nella legislazione au-